

SOMMARIO

- Programma della conferenza
- Documenti esistenti
- Excursus storico
- Realizzazione del diritto dei contratti in tre paesi europei



PROGRAMMA

“Quale diritto europeo dei contratti per l’Unione europea?” 23 e 24 ottobre 2008, Parigi La Sorbona

Università La Sorbona
47 rue des Ecoles - Paris 5^{ème}

Giornata aperta alla stampa

Giovedì 23 ottobre 2008

- 9.00:** Accoglienza dei partecipanti
- 9.45:** Discorsi di apertura
Rachida DATI, Ministro della Giustizia, Francia
Lovro STURM, Ministro della Giustizia, Slovenia
Tomas BOCEK, Viceministro della Giustizia, Repubblica Ceca
Magnus G. GRANER, segretario di Stato alla Giustizia, Svezia
Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parigi
- 10.45:** *Tavola rotonda: Introduzione generale sul diritto europeo dei contratti e sul quadro comune di riferimento*
Ole LANDO, docente di Diritto comparato, Copenhagen Business School
Hugh BEALE QC FBA, Università di Warwick
Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, Università Panthéon-Assas, Paris II
Hans SCHULTE-NÖLKE, Istituto per il diritto in Europa, Università di Osnabrück
- 11.30-12.30:** *Tavola rotonda: Elaborazione di un quadro comune di riferimento: metodo ed eventuali ostacoli*
Rappresentanti della Commissione Europea
Simon WHITTAKER, docente di Diritto comparato europeo, Università di Oxford
Jacques GHESTIN, Professore emerito dell’Università Panthéon-Sorbonne Paris I
Moderatore: Claudine JACOB, Consigliere di giustizia, Rappresentanza permanente della Francia presso l’Unione Europea
- 14h30 :** *Tavola rotonda: Quadro comune di riferimento politico: la visione delle istituzioni europee*
Diana WALLIS, Vicepresidente del Parlamento Europeo
Jacques BARROT, Vicepresidente della Commissione Europea
Jacques TOUBON, Europarlamentare
Pascale FOMBEUR, Direttrice degli Affari civili e dei sigilli
Moderatore: Marc PAOLONI, Giornalista

- 16.30 :** *Tavola rotonda: Quale politica giuridica per il quadro comune di riferimento?*
Presentazione: schema e linee direttrici
Nils JANSEN, Westfälische Wilhelms - Universität Münster
Christian VON BAR, Istituto per il Diritto in Europa, Università di Osnabrück
Guido ALPA, Avvocato del foro di Genova, Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Leena LINNAINMAA, Direttrice dell'Ufficio Affari Giuridici, Camera di Commercio della Finlandia (EUROCHAMBRES)
Moderatore: Michel BENICHO, Foro di Grenoble, Responsabile della delegazione francese presso il Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa (CCBE)

Giornata aperta alla stampa

Venerdì 24 ottobre

- 9.30:** *Tavola rotonda: Creazione del contratto: trattative e condizioni per la conclusione*
Judith ROCHFELD, docente di Diritto privato, Università Paris 1-Panthéon-Sorbonne
Reiner SCHULZE, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Bernard VATIER, Foro di Parigi
Peter LIMMER, Notaio a Würzburg
Johan GERNANDT, Avvocato presso lo studio associato "Gernandt and Danielsson", Stoccolma
Moderatore: Jean-François GUILLEMIN, segretario generale del gruppo BOUYGUES
- 11.30-13.00:** *Tavola rotonda: Contenuto ed esecuzione del contratto: modifica delle circostanze, clausole vessatorie, obblighi impliciti*
Anna VENEZIANO, Università di Teramo
Claude WITZ, docente di Diritto privato all'Università de la Sarre
Marc FRILET, Foro di Parigi, esperto francese presso il comitato "Diritto europeo dei contratti" del CCBE
Mark LANE, Avvocato socio dello studio "Pinsent Masons", Londra
Moderatore: Graff VON WESTPHALEN, Avvocato presso il foro di Colonia, Presidente del Comitato "Diritto europeo dei contratti" del CCBE
- 14.30:** *Tavola rotonda: Inadempimento e rimedi: clausole limitative di responsabilità, prevedibilità del danno, esecuzione forzata*
Lubos TICHY, Università Charles, Praga
Damjan MOZINA, Professore assistente all'Università di Lubiana, Facoltà di diritto
Eric CLIVE, Università di Edimburgo
Fernando POMBO, Avvocato del Foro di Madrid, Presidente della International Bar Association
Carol XUEREF, Direttrice degli Affari giuridici, Essilor International
Moderatore: Lord MANCE, Camera dei Lord
- 16.00:** **Sintesi generale dei lavori: Denis MAZEAUD**, docente presso l'Università Panthéon-Assas, Paris II
- Interventi della Presidenza ceca e svedese:**
Tomas BRICHACEK, Ministero della Giustizia della Repubblica Ceca
Jan KLEINEMAN, Università di Stoccolma
- Interventi conclusivi**
Pascale FOMBEUR, Direttrice degli Affari civili e dei sigilli
Dominique VOILLEMOT, Presidente della Delegazione degli Ordini degli Avvocati di Francia a Bruxelles

Gli oratori e i partecipanti potranno esprimersi a loro piacimento in francese, inglese o tedesco. Tutte le presentazioni e le discussioni saranno oggetto di una traduzione simultanea nelle tre lingue.

DOCUMENTI ESISTENTI

Nel corso degli ultimi vent'anni sono stati elaborati diversi progetti di armonizzazione del diritto dei contratti che possono servire come base per avviare lo studio sulla costruzione del diritto europeo dei contratti:

- **I Principi di Diritto Europeo dei Contratti (PDEC) o *Principles of European Contract Law (PECL)***, fissati dalla Commissione sul diritto europeo dei contratti, creati nel 1980 sotto l'egida del professor Ole Lando.
La prima parte dei Principi che riguarda l'esecuzione e l'inadempimento è stata pubblicata nel 1995; la seconda parte che verte su formazione, validità, interpretazione, contenuto e mandato è stata pubblicata nel 1998, mentre la terza parte che ha per oggetto una parte del regime generale delle obbligazioni è stata completata nel 2001.
- **Il Codice europeo dei contratti** - altrimenti noto come ***Codice Gandolfi***, dal nome del Professore che ne ha diretto i lavori - redatto a cura dell'Accademia dei Giusprivatisti Europei, anche nota come Accademia di Pavia.
L'accademia ha pubblicato in francese nel 2001 il primo libro del Codice dedicato ai contratti in generale e sta lavorando attualmente al secondo libro dedicato ai contratti speciali, la cui prima parte, relativa alla vendita, è stata pubblicata nel 2006.
- I principi **UNIDROIT** relativi ai contratti del commercio internazionale, elaborati dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.
Pubblicati inizialmente nel 1994, sono stati aggiornati nel 2004 soprattutto per tenere conto delle nuove necessità del commercio elettronico. Una terza versione è in corso di elaborazione per integrare tra l'altro condizione, pluralità di debitori e creditori, illiceità e restituzioni.
- Il **Draft Common Frame of Reference (DCFR)** o Progetto di Quadro Comune di Riferimento: nell'ambito del suo "sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (6^o PQRST)", la Commissione Europea ha affidato ad un gruppo di studiosi (*Réseau commun pour le droit des contrats européen - Gruppo comune per il diritto europeo dei contratti*) l'incarico di elaborare un quadro comune di riferimento per il diritto dei contratti. I redattori del progetto sono principalmente il Gruppo di Studio sul Codice Civile Europeo (*Study Group for a European Civil Code*), il Gruppo di Studio sul Diritto Privato comunitario in vigore, detto anche Gruppo di ricerca sull'Acquis Communautaire (*Acquis Group*), oltre ad un Gruppo specifico sul Diritto delle Assicurazioni (*Insurance Group*). Il DCFR, pubblicato nel gennaio 2008, è composto da sette volumi di regole e da un allegato di definizioni (nella sua versione finale dovrebbe essere composto da dieci volumi). La sfera coperta è molto ampia: regole generali del contratto, diritto delle obbligazioni, contratti speciali, gestione di affari, responsabilità criminosa, indebito arricchimento (prossimamente diritto di proprietà, garanzie e trust).
- **L'Associazione Henri Capitant e la *Société de Législation Comparée*** hanno redatto un progetto di quadro comune di riferimento in due volumi intitolato Terminologia contrattuale comune e Principi contrattuali comuni. Questi lavori, condotti seguendo la prassi del diritto comparato, rivedono i Principi del Diritto Europeo dei Contratti e propongono alcune definizioni di termini chiave oltre a principi fondamentali del diritto dei contratti.

EXCURSUS STORICO

➤ Primi del XX° secolo: comparsa del Diritto europeo dei contratti

Il movimento di armonizzazione del diritto europeo dei contratti affonda le sue radici, all'inizio del ventesimo secolo, nell'elaborazione di progetti accademici: nel 1929 viene pubblicato infatti un progetto di Codice franco-italiano delle obbligazioni e dei contratti e successivamente nel 1953 l'Associazione Henri Capitant propone un progetto di codice comune delle obbligazioni in Europa. Più recentemente sono stati elaborati alcuni Principi del Diritto Europeo dei Contratti e un Codice europeo dei contratti su iniziativa dei professori Lando e Gandolfi. Ma occorre attendere la fine del XX secolo perché l'idea di armonizzazione contrattuale in Europa prenda veramente corpo sotto l'egida delle istituzioni europee.

Nel 1989 il Parlamento Europeo pubblica una risoluzione che esorta all'armonizzazione di alcuni settori del diritto privato, ribadendo tale volontà nel 2006 tramite due risoluzioni rispettivamente del 23 marzo e del 6 settembre.

➤ Verso una definizione del diritto europeo dei contratti

Dal canto suo, la Commissione Europea pubblica nel luglio 2001 una comunicazione "in materia di diritto europeo dei contratti" e avvia un'ampia consultazione sull'opportunità di realizzare un diritto europeo dei contratti al fine di eliminare eventuali elementi di ostacolo al buon funzionamento del mercato. Emerge allora un vivace dibattito all'interno della comunità giuridica europea e vengono espresse numerose riserve sul progetto. Nella sua seconda comunicazione del 12 febbraio 2003, intitolata "**Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo - Un piano d'azione**" la Commissione, tenendo conto dello scetticismo espresso, propone tre spunti di lavoro: la costruzione di un "quadro comune di riferimento", l'elaborazione di clausole e condizioni contrattuali tipo e l'adozione di uno strumento facoltativo nell'ambito del diritto europeo dei contratti. Successivamente, l'11 ottobre 2004, nella sua terza comunicazione intitolata "**Diritto contrattuale europeo e revisione dell'acquis: prospettive per il futuro**" la Commissione precisa di "non prevedere di proporre un codice civile europeo che armonizzi il diritto dei contratti degli Stati membri" e che la "prospettiva per il futuro" è quella del quadro comune di riferimento, eventualmente completato da uno strumento facoltativo.

➤ **Elaborazione del progetto di “quadro comune di riferimento”**

La Commissione affida quindi l'elaborazione del progetto di un quadro comune di riferimento ad un gruppo di studiosi: il *Réseau commun pour le droit des contrats européen* - Gruppo comune per il diritto europeo dei contratti. Il primo e successivamente il secondo rapporto della Commissione sullo stato di avanzamento del diritto europeo dei contratti e della revisione dell'acquis (23 settembre 2005 e successivamente 25 luglio 2007) insistono sulla priorità attribuita alle leggi a tutela dei consumatori per contribuire “a tempo debito alla revisione dell'acquis in materia di tutela dei consumatori”. La Commissione precisa che i risultati dei lavori sul quadro comune di riferimento si prestano a essere integrati nella revisione dell'acquis comunitario in materia di tutela dei consumatori oggetto del Libro Verde pubblicato il 7 febbraio 2007. Il quadro comune di riferimento rappresenterebbe quindi, nell'ambito della revisione dell'acquis della tutela dei consumatori, “un manuale che la Commissione e il legislatore europeo potrebbero utilizzare durante la revisione della legislazione esistente e dell'elaborazione di nuovi strumenti nell'ambito del diritto dei contratti”.

➤ **Conclusioni dei lavori e analisi**

I documenti del gruppo di studiosi incaricati dalla Commissione, sono stati ufficialmente consegnati alla Commissione stessa il 31 dicembre 2007. Sono composti dal *Draft Common Frame of Reference – DCFR* (progetto di quadro comune di riferimento), dai lavori del *Gruppo Assicurazioni* e da quelli del *Gruppo Association Henri Capitant – Société de Législation Comparée*, Terminologia contrattuale comune e Principi contrattuali comuni.

La Commissione dovrà procedere ora ad una analisi di tali lavori nonché ad una selezione delle parti che riterrà più pertinenti. Verranno inoltre organizzati ulteriori Workshop per contribuire a tale studio. Il Parlamento europeo prosegue tuttora il proprio lavoro grazie al gruppo costituito all'interno della Commissione Parlamentare Affari Giuridici; dal canto suo il Consiglio prosegue i lavori tramite il Comitato di diritto civile.

Realizzazione del Diritto dei contratti in tre paesi europei

Il diritto dei contratti è inteso in maniere diversa in Francia, Germania e Gran Bretagna, poiché ognuno di questi paesi ha costruito le sue regole in base alla propria storia e alla propria cultura.

- Il **diritto francese** è stato influenzato dal diritto romano e dal diritto canonico. La nozione stessa di contratto e la distinzione tra i vari contratti scaturiscono dal diritto romano. La concezione consensualistica (*Pacta sunt servanda*) deriva dal diritto canonico e ha assunto tutta la sua forza nel Codice Civile con la consacrazione dell'efficacia obbligatoria: ciò che è stato definito dalle parti sulla base del proprio accordo deve essere eseguito come tale e può essere annullato o modificato soltanto da esse. È in forza di questo principio che il prezzo non può essere fissato unilateralmente da una delle parti. Il principio dell'efficacia obbligatoria, unito alla volontà storica di lasciare il giudice al di sopra delle parti, spiega come il contratto non possa essere rivisto dal giudice in caso di mutamento delle circostanze.

- Anche il **diritto tedesco** discende a sua volta dal diritto romano, codificato nel *BGB-Bürgerliches Gesetzbuch* (*l'equivalente del nostro codice civile*). Anch'esso fondato sulla libertà contrattuale e sulla volontà delle parti, il diritto tedesco prevede tuttavia un intervento più rilevante del giudice nell'equilibrio contrattuale. Tale intervento si traduce nella pratica principalmente nell'interpretazione della convenzione alla luce dei concetti inseriti nel *BGB* quali la buona fede o altri principi di valore costituzionale. L'efficacia obbligatoria dei contratti è stata resa meno vincolante dall'introduzione della teoria dell'imprevidenza nel diritto civile tedesco: in caso di sconvolgimento delle circostanze economiche il giudice ha facoltà di adattare il contenuto del contratto in modo da ristabilire l'equilibrio economico ricercato inizialmente dalle parti.
Un'ulteriore specificità del diritto tedesco è legata alla determinazione del prezzo che, in generale, non è considerato un elemento essenziale del contratto e la sua assenza non implica automaticamente la nullità dell'accordo. Inoltre questa visione del prezzo inteso come elemento "secondario" ne permette agevolmente l'indicizzazione o la revisione in base a una clausola contrattuale poiché tali misure non vengono limitate da alcuna disposizione del Codice Civile o del Codice di Commercio.

- Il **diritto inglese** dei contratti non deriva dal diritto romano, ma piuttosto dalla giurisprudenza delle Corti Reali sviluppatasi sin dal XII secolo. È nato dalla pratica e tramite la procedura. Il contratto vi viene definito come "*un accordo le cui conseguenze legano in maniera identica le parti*". Esso implica dunque un'offerta (volontà di impegnarsi)

e la sua accettazione. Un concetto fondamentale è quello del “*corrispettivo*” secondo cui un obbligo sussiste unicamente in presenza di una controparte economica e conforme alla legge. Pertanto il diritto inglese non contempla impegni unilaterali e neppure atti a titolo gratuito, ponendo l'accento sulla promessa disattesa e l'impovertimento (*danno*) che ne deriva. La principale sanzione è costituita dal risarcimento dei danni, il che relativizza l'efficacia obbligatoria del contratto conferendogli una visione economica. Il contraente è consapevole che l'inadempienza gli costerebbe soltanto il risarcimento dei danni, mentre secondo il diritto francese il contratto deve essere prioritariamente eseguito così come è stato stabilito dall'accordo delle parti. Anche se vige il rispetto della correttezza in affari, il diritto inglese non prevede la concezione morale del contratto per concentrarsi maggiormente sulle situazioni concrete originate piuttosto che sulla maniera in cui esse sono sorte. Non esiste quindi per il diritto inglese alcun obbligo di informazione o di responsabilità precontrattuale, poiché il contratto non è sorto. Allo stesso modo, la volontà di proseguire i rapporti d'affari consente di mantenere in vigore un contratto di vendita sebbene questo non menzioni il prezzo, trovando le parti un accordo su un prezzo ragionevole.